



**LEGGE 7 DICEMBRE 2023 N. 193 (Gazzetta Ufficiale n. 294 del 18 dicembre 2023; in vigore dal 2 gennaio 2024) – Disposizioni per la prevenzione delle discriminazioni e la tutela dei diritti delle persone che sono state affette da malattie oncologiche.**

Gentile Cliente,

al fine di escludere qualsiasi forma di pregiudizio o disparità di trattamento, la legge in oggetto reca disposizioni in materia di parità di trattamento, non discriminazione e garanzia del diritto all'oblio delle persone guarite da patologie oncologiche. La legge, entrata in vigore il 2 gennaio 2024, istituisce il «**diritto all'oblio oncologico**», ossia il diritto delle persone guarite da una patologia oncologica, nei casi previsti dalla legge stessa, di non fornire informazioni né subire indagini in merito alla propria pregressa condizione patologica.

Inoltre, la legge prevede l'emanazione di ulteriori provvedimenti attuativi al fine di completare il quadro normativo già tracciato dalla legge stessa. Ad ogni modo, in attesa dell'adozione dei provvedimenti attuativi, i contratti assicurativi stipulati dopo l'entrata in vigore della legge devono conformarsi ai principi introdotti, a pena di nullità delle singole clausole contrattuali da essi difforni.

Pertanto, Credemvita S.p.a. rende noto che, secondo quanto previsto dalla legge, ai fini della stipulazione o del rinnovo di contratti assicurativi, **non è ammessa, da parte delle Compagnie assicurative, la richiesta di informazioni relative allo stato di salute dell'assicurando/assicurato concernenti patologie oncologiche da cui sia stato precedentemente affetto e il cui trattamento attivo si sia concluso, senza episodi di recidiva, da più di dieci anni alla data della richiesta. Il periodo è ridotto della metà nel caso in cui la patologia sia insorta prima del compimento del ventunesimo anno di età. Tali informazioni non possono essere acquisite neanche da fonti diverse dall'assicurando/assicurato e, qualora siano comunque nella disponibilità della Compagnia o dell'intermediario assicurativo, non possono essere utilizzate per la determinazione delle condizioni contrattuali.**

**Quindi, Credemvita S.p.a. la informa che, nei casi in cui, per la conclusione o rinnovo di contratti di assicurazione, vengano richieste dichiarazioni sullo stato di salute, l'assicurando/assicurato non è tenuto, nei termini indicati, a fornire alcun dato relativo a eventuali patologie oncologiche dalle quali è guarito.**